
REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE, LA VALIDAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (IVC) EX DMLPS DEL 9 LUGLIO 2024

Versione del 2 luglio 2025





Sommario

1.	Ambito di operatività	3
2.	Repertorio di riferimento	3
3.	Enti titolati per l'erogazione dei servizi IVC	3
4.	Modalità di realizzazione dei servizi di individuazione e di validazione	5
5.	Modalità di attestazione e di conservazione degli attestati	6
6.	Standard di durata e di costo	6
7.	Disposizioni finali	7

1. Ambito di operatività

- 1.1 Foncoop, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative e nelle realtà dell'economia sociale e civile (in quanto segue, anche "il Fondo"), in qualità di ente titolare delegato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2024, di seguito "Decreto", con il presente regolamento, disciplina, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto, le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione, e di validazione delle competenze nell'ambito degli interventi finanziati in qualsiasi forma dal Fondo anche mediante voucher individuali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I servizi di cui al primo periodo e relativi standard e metodologie, si applicano esclusivamente alle fasi di programmazione, progettazione, personalizzazione, organizzazione e segnatamente di attestazione finale degli interventi di titolarità del Fondo, ai sensi della richiamata normativa vigente.
- 1.2 La disciplina delle procedure per la certificazione delle competenze sarà definita in attuazione delle procedure di certificazione che saranno rese operative dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto.
- 1.3 Per gli interventi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per le certificazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore, sono fatte salve le previsioni della relativa normativa anche in relazione alle attestazioni previste in esito ai percorsi.

2. Repertorio di riferimento

1. I servizi di individuazione e i servizi di validazione di cui al presente regolamento sono realizzati in riferimento agli apprendimenti e alle competenze relative alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3 del Decreto.

3. Enti titolati per l'erogazione dei servizi IVC

- 1 Possono realizzare i servizi di individuazione e i servizi di validazione delle competenze nell'ambito degli interventi a titolarità del Fondo, unicamente i soggetti a ciò titolati dal Fondo in forza del possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, verificati attraverso specifica procedura definita dal Fondo.
- 2. Il Fondo istituisce l'elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione delle competenze, aggiornato periodicamente e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

- 3. L'inserimento nell'elenco degli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione è subordinato al possesso di tutti i seguenti requisiti:
- a) essere titolati in altri ambiti di titolarità per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione o certificazione delle competenze o essere accreditati per la formazione presso almeno una Regione o provincia autonoma;
- b) aver adottato ed efficacemente attuato, ai fini dell'esonero di responsabilità dalla commissione dei reati, un idoneo modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.LGS 231/01;
- c) aver ottenuto o aver avviato il percorso per l'ottenimento di una certificazione del sistema di gestione per qualità conforme a una delle seguenti norme:
 - UNI EN ISO-9001 nel settore EA37;
 - ISO 21001 Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione;
 - ISO 29993 Servizi di formazione che non rientrano nell'istruzione formale;
 - ISO 29991 Servizi di formazione linguistica;
 - ISO 29994 Servizi di istruzione, formazione e apprendimento requisiti per l'apprendimento a distanza, e relativi aggiornamenti.
- 4. Il Fondo effettua con cadenza annuale la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al precedente comma. Nei casi di accertamento di non conformità agli standard del Decreto o di perdita di uno o più requisiti di cui al medesimo comma, all'ente viene sospeso il riconoscimento della titolazione e il conseguente accesso ai finanziamenti del Fondo fino alla dimostrazione del ripristino del requisito; le attività in corso di realizzazione da parte dell'ente titolato destinatario della sospensione sono portate comunque a conclusione. Nei casi di persistenza delle difformità accertate e di mancato ripristino dei requisiti di cui al comma 3. entro i termini di tempo comunicati dal Fondo, all'ente viene revocato il riconoscimento della titolazione.
- 5 Nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 3, 5, 6, 7 e 9 del Decreto sono titolati dal Fondo per il solo servizio di individuazione:
- le imprese iscritte al Fondo dotate di documentata disponibilità di strutture oppure di funzioni formative aziendali interne o collegate o di gruppo o di rete di imprese, nell'ambito degli interventi di cui sono beneficiarie;
- per le medesime finalità di cui al primo periodo il Fondo può individuare, quali enti titolati, anche gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ferme restando le indicazioni operative ai sensi del successivo articolo 4, nonché le disposizioni di legge in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per i soggetti di cui al presente comma non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

- 6. Fatte salve le previsioni di cui al comma 5, qualora un soggetto accreditato dal Fondo per la realizzazione di attività formative non sia anche ente titolato ai sensi del comma 3, può presentare Piani formativi unicamente in partenariato o con il coinvolgimento di enti titolati dal Fondo.
- 7. Il Fondo rende disponibile una sezione informativa sul proprio sito web e fornisce agli enti titolati strumenti finalizzati all'implementazione delle procedure per l'erogazione dei servizi IVC.
- 8. Gli enti titolati, qualora eroghino servizi di certificazione in conformità alle norme tecniche UNI, in quanto applicabili, devono essere in possesso anche dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA.

4. Modalità di realizzazione dei servizi di individuazione e di validazione

Il presente Regolamento, nel disciplinare le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di Individuazione e Validazione delle competenze acquisite in esito agli interventi formativi finanziati in qualsiasi forma dal Fondo, ne riporta le modalità di realizzazione in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

- 1. La progettazione dei percorsi formativi deve essere articolata per conoscenze e competenze referenziate agli standard di qualificazione di cui all'articolo 2 comma 1. Nel caso di percorsi nell'ambito dei quali è previsto unicamente il servizio di individuazione per la messa in trasparenza delle competenze, la progettazione degli interventi deve comunque prevedere la definizione degli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi di attività con riferimento agli standard di cui sopra.
- 2. Le modalità di progettazione degli interventi e di svolgimento dei servizi di individuazione e di validazione delle competenze sono definite nel Protocollo metodologico, da adottare previo parere di conformità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Fondo può apportare aggiornamenti al Protocollo metodologico, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, dandone preventiva comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successiva pubblicità sul sito istituzionale del Fondo.
- 3. Per la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresi quelli che compongono l'offerta formativa del Catalogo del Fondo, gli enti titolati sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo metodologico.
- 4. La progettazione e realizzazione dei percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 segue gli standard definiti dalla relativa normativa. Detta previsione si applica anche per le certificazioni rilasciate sulla base di specifiche normative nazionali e internazionali di settore.
- 5. Nell'ambito delle attività e delle disposizioni vigenti di gestione, controllo e rendicontazione degli interventi, a cui il presente Regolamento fa diretto rinvio, il Fondo effettua verifiche e controlli di conformità dei servizi di individuazione e di

- validazione agli standard del Decreto da parte degli enti titolati ai sensi dell'articolo 3 e, nei casi di accertamento di non conformità o di persistenza delle difformità accertate, provvede come disciplinato dall'articolo 3, comma 4 del presente regolamento ovvero nell'ambito della disciplina sanzionatoria definita dal Fondo.
- 6. Ai fini della redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 6 comma 3 del Decreto e per le finalità di cui all'articolo 10 comma 1 del medesimo Decreto, gli enti titolati trasmettono al Fondo i dati relativi alle attività realizzate, sulla base dei modelli di rilevazione da questo definiti d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La relazione annuale a cura del Fondo conterrà anche un resoconto sintetico delle attività di verifica e controllo realizzate ai sensi del comma 4 art.3 e delle eventuali misure correttive o sanzionatorie adottate.
- 7. La valutazione degli apprendimenti e la relativa progettazione devono prevedere verifiche coerenti e pertinenti con gli obiettivi formativi e devono assicurare il tracciamento degli esiti delle prassi di valutazione

5. Modalità di attestazione e di conservazione degli attestati

Previo consenso informato ai sensi del GDPR, le attestazioni rilasciate agli interessati dagli enti titolati sulla base di format definiti dal Fondo nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 7 del Decreto, devono essere:

- coerenti con gli standard minimi di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida SNCC adottate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021;
- 2. rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate nel sistema informativo del Fondo, in conformità e applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- 3. Il Fondo, sulla base del consenso informato, provvede:
 - a. al conferimento delle attestazioni al ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo e modalità di conservazione e specifiche da questo definite ai fini dell'implementazione del fascicolo elettronico del lavoratore in collegamento con il sistema informativo unitario in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
 - b. alla conservazione delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini delle verifiche amministrative.

6. Standard di durata e di costo

Gli standard di durata e di costo dei servizi di individuazione e di validazione di cui al presente regolamento sono definiti, nei singoli avvisi o altri dispositivi adottati dal Fondo, in

relazione alle tipologie e alle caratteristiche degli interventi finanziati e comunque nei limiti di quanto previsto all'articolo 9 del Decreto.

7. Disposizioni finali

- 9.1 Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2026 per le operazioni finanziate dal Fondo nelle modalità di utilizzo degli Avvisi e a far data dal 1° marzo 2026 per le altre e ulteriori modalità di utilizzo. La tempistica sopra indicata è comunque subordinata alla definizione di tutti i requisiti tecnico-amministrativi e regolamentari concernenti la titolarità, il trattamento e la conservazione dei dati e per l'implementazione del Sistema informativo di raccolta e conservazione delle attestazioni.
- 9.2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del Decreto resta ferma la facoltà del Fondo, nell'attuazione degli interventi di propria titolarità, segnatamente di quelli finanziati mediante piani individuali, di avvalersi, laddove applicabile, anche previo appositi accordi, dei sistemi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze regolamentati dagli altri enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ivi comprese le singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, dandone successiva evidenza nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 4 comma 6